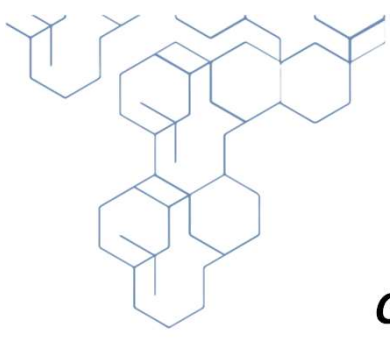





Cosa cambia nel D.lgs. 152/06 nuove e vecchie regole

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

25 Novembre 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1

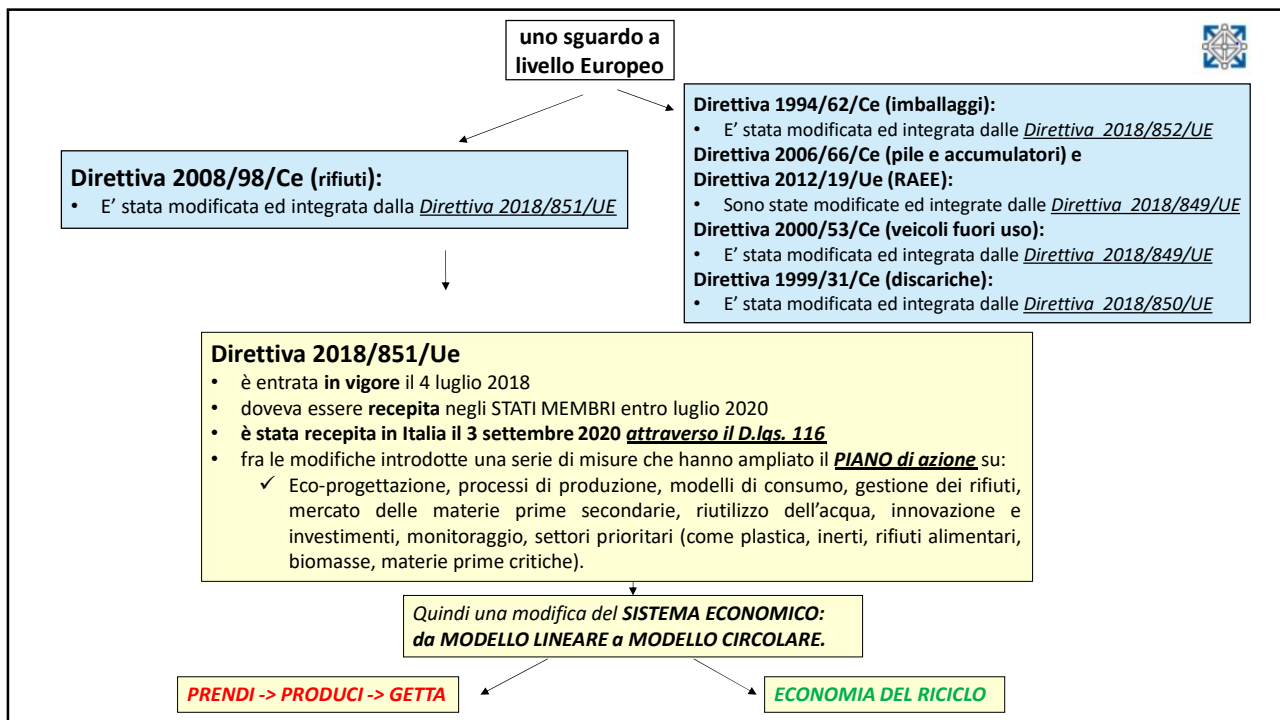


Contenuto della sessione

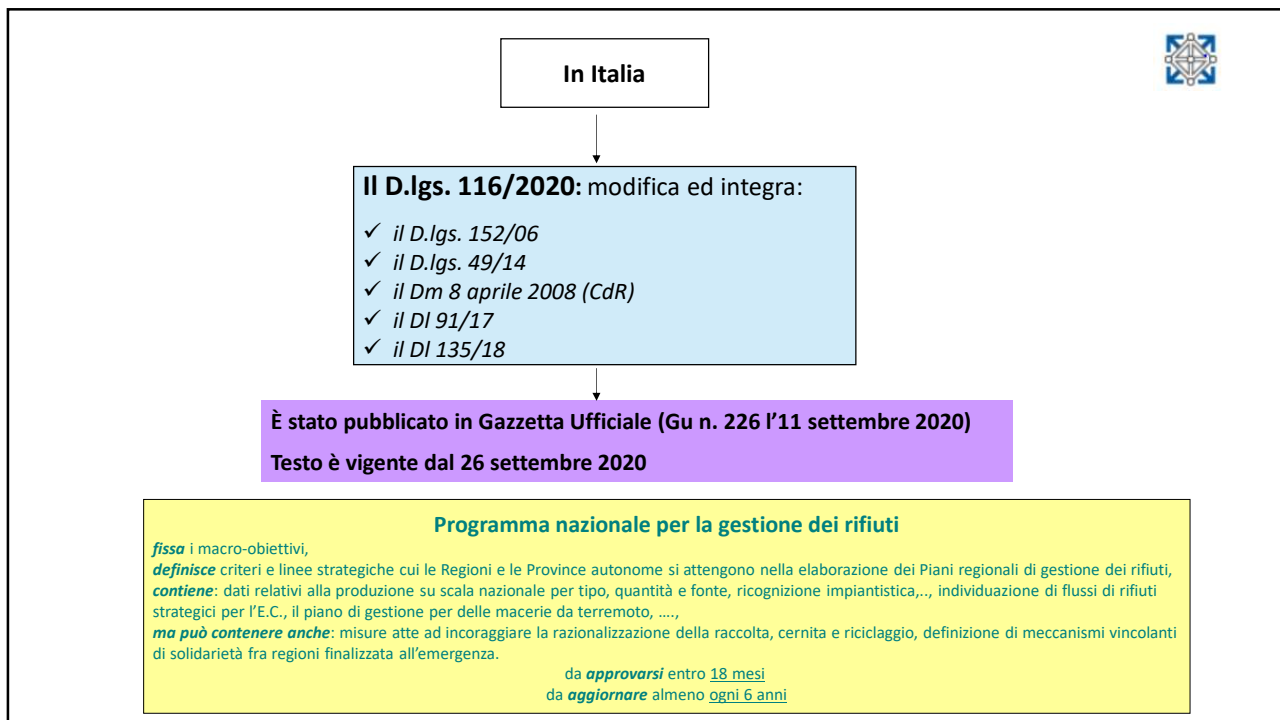
- Normativa: principi generali – definizioni
- Classificazione ed esclusioni
- Rifiuti e obblighi
- Deposito temporaneo: corretto stoccaggio dei rifiuti in azienda
- Tracciabilità dei rifiuti: registri di carico e scarico, formulari
- Casi particolari: le manutenzioni
- Controlli e Sanzioni



2



3



4

Codice Ambientale

D.lgs. 152/2006



D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)

entrato in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.lgs. 205 del 2010 (in vigore dal 25/12/2010) recepisce la direttiva europea 2008/98/CE Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue (Nuovo elenco europeo dei rifiuti)

ma

La parte quarta del D.lgs. 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE... e successive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Gu n. 226 l'11 settembre 2020) il D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, quale

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Testo vigente dal 26 settembre 2020

5

Codice Ambientale

D.lgs. 152/2006



PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

SANZIONI / REATI

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
Commerciante
.....

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

Urbani – Speciali
(Pericolosi / Non pericolosi)
ASSIMILABILI URBANI

Tracciabilità dei rifiuti

- Registro di carico e scarico
- Formulari
- Tracciabilità rifiuti -> REN (registro elettronico nazionale)

ISCRIZIONE Albo Gestori

Ambientali
ORDINARIA
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

6

Disposizioni generali



Campo di applicazione e finalità

1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie..... **evitando e riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi migliorandone l'efficienza, efficienza quale elemento fondamentale per il passaggio a una economia circolare.....**
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente



Art. 177, D.lgs. 152/2006

ecocamere

7

Disposizioni generali



Principi

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, secondo il principio di chi inquina paga.

A tale fine **la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri** di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006

ecocamere

8

Disposizioni generali



-> Responsabilità estesa del produttore

Per rafforzare:

- ✓ il riutilizzo,
- ✓ la prevenzione,
- ✓ il riciclaggio,
- ✓ il recupero

relativamente ai rifiuti, con uno o più decreti, **sono disciplinati regimi di responsabilità estesa del produttore.**

Regimi di responsabilità che prevedono misure per incoraggiare *sin dalla loro progettazione e dalla progettazione dei componenti la capacità di ridurre l'impatto ambientale e la produzione dei rifiuti, oltre ad assicurare che quando rifiuti debbano seguire i criteri di priorità nella gestione degli stessi* (art. 179).



Art. 178-bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere

9

Disposizioni generali



-> Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

È istituito il **Registro nazionale dei produttori** al quale i **soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore** sono tenuti ad iscriversi.

Sono tenuti anche i **produttori con sede legale** in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, **tramite una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante** autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro (comma 6).

Registro nazionale produttori (Comma 6) -> contiene e declina il ruolo del ministero: funzione di vigilanza e controllo.

Introduce un **successivo decreto** (Comma 7) -> a cui si rimanda che definisce le modalità di vigilanza e controllo di quanto indicato al comma 6.

Sono definiti/elencati i requisiti minimi che devono rispettare i regimi di responsabilità.



Art. 178-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

10

Disposizioni generali



-> Regime di responsabilità estesa del produttore (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

Sono le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

-> Produttore del prodotto

(Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

ecocamere

11

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità** qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.



- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere

12

Prevenzione della produzione dei rifiuti



- Si adotta un **PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE RIFIUTI**
- che **fissa** idonei indicatori e obiettivi quali/quantitativi per la valutazione **dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti** in esso stabilite.
- che **comprende** misure che vanno dalla promozione di **modelli di produzione e consumi ecosostenibili**, orientati ad una progettazione e fabbricazione di prodotti efficienti, durevoli, scomponibili, riparabili, con assenza di obsolescenza programmata....
- che **riduce** la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione/fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione.
- **Dal 5 gennaio 2021** -> ogni fornitore di un articolo (definito all'art. 3 punto 33 del Regolamento 1907/06) deve trasmettere le informazioni contenute all'art. 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/06 all'Agenzia europea sostanze...
- La valutazione è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE (così come modificata dalla direttiva 851/2018*).

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli



Art. 180, D.lgs. 152/2006

33) fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

ecocamere

13

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



Sulla base delle singole competenze:

- ° Ministero ambiente, ° Ministero agricolo, ° Regioni,
- ° Enti territoriali d'ambito ottimale, ° Comuni (se non costituiti quelli precedenti)

adottano modalità autorizzative semplificate, modalità raccolta differenziata, preparazione di riutilizzo

I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero per i rifiuti di propria competenza.

Ove necessario e dove possibile, operatori ed enti competenti, adottano **misure atte** ad eliminare sostanze pericolose...

Al fine di procedere verso un'economia circolare, le autorità competenti adottano misure per conseguire obiettivi distribuiti a partire già dal 2020 fino al 2035 ...



Art. 181, D.lgs. 152/2006

ecocamere

14

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



Per le frazioni di rifiuto urbano da raccolta differenziata, destinata al recupero, è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'Art.212 comma 5)

Gli Enti di governo Ambito territoriale ottimale o i Comuni possono individuare appositi spazi sui CdR:

1) per l'esposizione di beni usati e funzionanti direttamente utilizzabili finalizzata allo scambio fra privati,

2) ma anche aree adibite a deposito preliminare alla raccolta:

a. di rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e

b. alla raccolta di beni riutilizzabili

3) oltre ad aree dove è consentita la raccolta di beni da destinare al riutilizzo orientati alla filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati da Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.



Art. 181, D.lgs. 152/2006

ecocamere

15

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Art. 185, D.lgs. 152/2006

Comma 1 - Non rientrano:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio...;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti, relativamente alla bonifica di siti contaminati;

.....;

f) le materie fecali, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

✓ -> gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,

✓ -> ~~nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,~~

utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

ma

Comma 1 - **NON RIENTRANO**, lettera f - ~~eliminata nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni~~

ecocamere

16

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Art. 185, D.lgs. 152/2006

Comma 2 - Sono esclusi:

- a) acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, ;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. 117/08

ma

Comma 2 - SONO ESCLUSI, lettera d-bis inserita- sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.”.

ecocamere

17

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi anche:

(comma 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

(comma 4) il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, e devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis [sottoprodotti] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].



Art. 185, D.lgs. 152/2006

ecocamere

18

Produttore



Art. 183, c. 1, lett. f) D.lgs. 152/2006 , modificato dalla L. 125 del 6 agosto 2015

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore iniziale di rifiuti estendendola al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti, uniformandola con la definizione → di **detentore** (Art. 183, c. 1, lett. f) D.lgs. 152/2006).

ecocamere

19

Produttore



Responsabilità della gestione dei rifiuti

Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento
o li **affida** a intermediario commerciale
o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

Costi: sostenuti ad ogni soggetto ognuno per la propria parte

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →



Art. 188, D.lgs. 152/2006

ecocamere

20

Produttore



La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5)** Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di **raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.** (si applica fino all'entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 188-bis)

ecocamere

21

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

comma 1, lett. a) -> E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

comma 1 lett. b) -> viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

integrato con

Comma 1, lett. b-bis: rifiuto non pericoloso -> rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b);

Comma 1, lett. b-quater: rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

Comma 1, lett. d: rifiuti organici, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;"

Comma 1, lett. d-bis: rifiuti alimentari, tutti gli alimenti di cui **all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio** che sono diventati rifiuti;"



ecocamere

22



► **L'art. 182-ter → rifiuti organici** è stato riscritto

Entro il 31/12/2021 devono essere:

- differenziati e riciclati alla fonte (con anche attività di compostaggio dove prodotti)
- raccolti in modalità differenziata, con appositi contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili (Uni En 13432-2002) senza miscelarli con altri rifiuti.

Entro il 31/12/2023, oltre agli organici, anche gli imballaggi ad essi analoghi dovranno essere tracciati in modo da poter essere distinti e separati dalle plastiche in impianti comuni di selezione e di riciclo organico.

► **regolamento (CE) n. 767/2009** definizione

«materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele.

ecocamere

23

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

ecocamere

24

Rifiuto

allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.

ecocamere

25

Rifiuto

allegato L-quinquies

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
- Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
- Stabilimenti balneari. (93.29.20)
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante. (55.1)
- Alberghi senza ristorante. (55.1)
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito. (64)
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

*** Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c..**

*** Si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.**

- Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
- Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
- Bar, caffè, pasticceria. (56)
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
- Ipermercati di generi misti. (47.11)
- Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
- Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere

26

Rifiuto



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obiettivi e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- della produzione,
- agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione.

ecocamere

27

Rifiuto



È inserito il comma 2-bis →

• **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** (da definizione) **previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**

• **Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.**



Art. 198 del D.lgs. 152/2006

Comma 10.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.



Art. 238 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

28

Rifiuto



Comma 5 - Al fine di consentire ai **soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti** il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli **articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquis, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.**



Disposizioni finali Art. 6 del D.lgs. 116/2020

ecocamere

29

Rifiuto



Rifiuti urbani e attività industriali

- 1) La lista delle attività (allegato L-quinquies) ripropone quanto contenuto nel D.P.R. 158/1999 relativo al calcolo della TARI
- 2) Dalla tabella è stata eliminata la voce: «Attività industriale con capannoni di produzione» -> Richiesta avanzata espressamente dalle Commissioni Parlamentari al Governo
- 3) L'art. 183 comma 1 lettere b-sexies prevede l'esclusione dai rifiuti urbani dei **rifiuti della produzione** -> sembrerebbe quindi escludere i rifiuti che derivano direttamente dalla produzione industriale
- 4) Nell'allegato L-quinquies è riportato anche -> **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe**
- 5) L'art. 184 (classificazione e rifiuti speciali) recita -> rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter
- 6) Affinché sia possibile applicare le nuove definizioni da parte dei produttori è necessario aspettare il 01/01/ 2021, data in cui i gestori dei servizi pubblici (affidatari del servizio) possano organizzarsi in tal senso (**Disposizioni finali Art. 6 del D.lgs. 116/2020**).

Quindi interessante capire se a seguire verranno emanate disposizioni ulteriori al fine di chiarire gli aspetti che suscitano dubbi e perplessità.

ecocamere

30



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



Definizione di **Gestione, Recupero di materia, Riempimento** di **Rifiuti**

Comma 1, lettera n: gestione dei rifiuti - la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Comma 1, lettera t-bis: recupero di materia - qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

Comma 1, lettera u-bis: riempimento - qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.

ecocamere

31

Definizione

e

Condizioni per l'esercizio relativamente a **Preparazione** per il **riutilizzo** di **Rifiuti**

Comma 1, lettera q): preparazione per il riutilizzo - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Comma 1 esercizio

L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti (art. 183, comma 1, lettera q)), sono avviate mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art.19 Legge 241 del 7 agosto 1990.

Comma 2 entrata in vigore

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite:**

- le modalità operative,
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili,
- la provenienza,
- i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati



Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006

ecocamere

32



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



Definizione

di

Raccolta

e

CdR

di **Rifiuti**

Comma 1, lettera o: raccolta - Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

Comma 1, lettera mm: centro di raccolta (CdR) - area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ecocamere

33



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



Definizione

di

**Circuito
organizzato
di raccolta**

Comma 1, lettera qq): circuito organizzato di raccolta -

quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale**, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro** stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

ecocamere

34



Definizione di Riciclaggio e Recupero

Comma 1, lettera u): Riciclaggio -

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui **i rifiuti** sono trattati **per ottenere prodotti**, materiali o sostanze da **utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**.

Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Comma 1, lettera t): Recupero -

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere **ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

ecocamere

35



ALLEGATO C D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero)

R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 - Rigenerazione/recupero di solventi

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (comprese la preparazione per il riutilizzo)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo)

R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)

ecocamere

36



Art. 183 del D.lgs. 152/2006



Definizione di Smaltimento

Comma 1, lettera z): Smaltimento - qualsiasi operazione, svolta sul **rifiuto**, **diversa dal recupero** anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

ALLEGATO B D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento)

- D1 - Deposito sul o nel suolo
- D2 - Trattamento in ambiente terrestre
- D3 - Iniezioni in profondità
- D4 - Lagunaggio
- D5 - Messa in discarica specialmente allestita
- D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 - Trattamento biologico non specificato
- D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D10 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D11 - Incenerimento in mare
- D12 - Deposito permanente
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPATAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)
- D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)

ecocamere

37

Classificazione



Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> I rifiuti sono **classificati secondo l'origine**:

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ecocamere

38

Assimilazione rifiuti urbani



E' Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) **i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.



Art. 195, comma 2, lettera e), D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) → la cui determinazione è legata a Decreti ad oggi non ancora emanati.



Art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006

ecocamere

39

Attribuzione codici EER



Art. 184, comma 4, 5 D.lgs. 152/2006 ->

Comma 4 - Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5 - L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 (elenco dei rifiuti) della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

ecocamere

40



Attribuzione codici EER



L'esatta attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un soggetto (impianto o stabilimento) debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

ecocamere

41



**Cosa fa
l'Impresa quando è
produttrice di Rifiuti**



ADEMPIMENTI

Deve:

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- iscrizione al REN se obbligati
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ecocamere

42



Cosa fa l'Impresa quando è gestore di Rifiuti



ADEMPIMENTI

Deve:

- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Autorizzazione (scadenza , quantità, prescrizioni, stoccaggi ecc.)
- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Iscrizione Albo (scadenza , quantità, prescrizioni, ecc.)
- iscrizione al REN se obbligati
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ecocamere

43



Articolo 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006 -> Deposito temporaneo prima della raccolta



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis**.

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (nulla di diverso)*
- b) *esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (RAEE o altri similari)*
- c) *per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (novità assoluta)*



ecocamere

44



2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute **(nulla di diverso)**;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose **(nulla di diverso)**.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.**"

ecocamere

45

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi



Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:
per **categorie omogenee** di rifiuti e
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato.**

ecocamere

46



Il deposito temporaneo

Abrogate le deroghe sul deposito temporaneo dei rifiuti

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 34/2020 ("Decreto Rilancio"), recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata approvata e pubblicata in [Gazzetta Ufficiale](#), data di entrata in vigore stabilita al 19 luglio 2020.

Nell'ambito delle misure per l'ambiente del Decreto (Capo VII), l'articolo 228 bis abroga le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti dallo scorso 30 aprile.

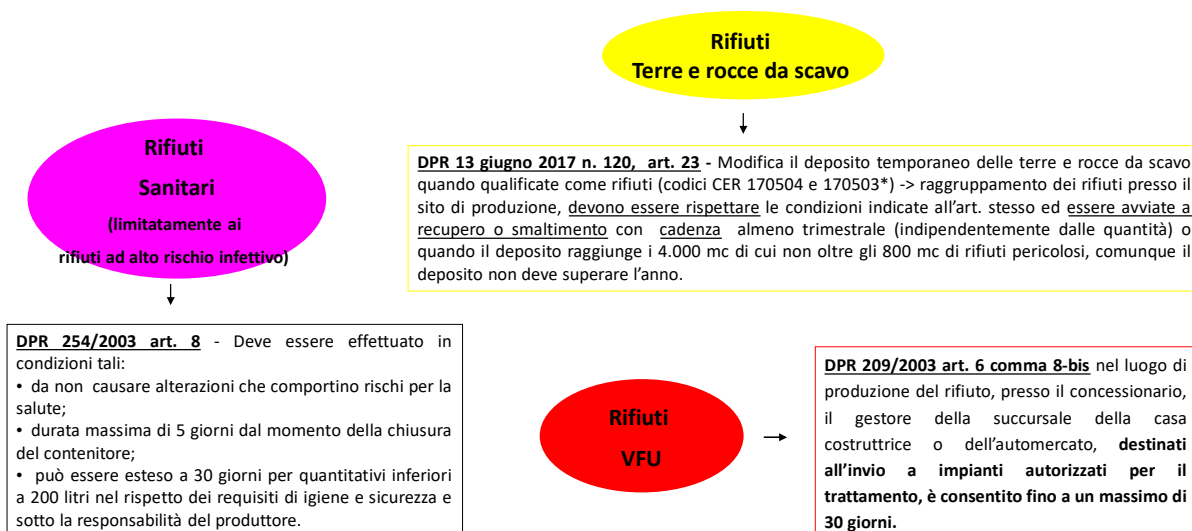
Il deposito temporaneo torna quindi alle condizioni ordinarie di legge.

ecocamere

47



Condizioni per il Deposito Temporaneo - altre



ecocamere

48

Il D.lgs. 116/2020 ha rivisto il sistema di tracciabilità:

**introducendo il Registro elettronico nazionale,
rivedendo Registri e FIR,
riscrivendo le sanzioni (art. 258)**



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006

Istituisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti:

è composto da procedure e da strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 6 del DL n. 135 del 14/12/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 11 febbraio 2019,

è gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212, in particolare è sull'art. 212, comma 9 che evidenzia come le imprese tenute ad essere iscritte al REN lo faranno attraverso la piattaforma telematica dell'Albo e la stessa assicuri la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico/scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in concerto).

Per quanto riguarda le **esigenze organizzative ed operative delle FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA e CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO** -> le procedure e le modalità con cui il sistema di tracciabilità si applica alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con apposito decreto.

ecocamere

49



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006



Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti:

Collocato presso competente struttura organizzativa Min (ALBO)

Articolato in:

- SEZIONE ANAGRAFICA
- dati soggetti iscritti
- specifiche autorizzazioni
- SEZIONE TRACCIABILITA'
- dati ambientali (art. 190, 193)
- dati afferenti ai percorsi

L'organizzazione sarà indicata in decreti futuri

Sarà consentito il **colloquio fra sistemi** gestionali degli utenti (pubblici e privati), **con apposite interfacce e semplificazioni** oltre a garantire un **periodo di sperimentazione preliminare**

Costi a carico degli aderenti al sistema

ecocamere

50



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006 –



Soggetti obbligati al Sistema di tracciabilità dei rifiuti :

- ✓ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di **rifiuti pericolosi**,
- ✓ commercianti ed intermediari di **rifiuti pericolosi**,
- ✓ gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- ✓ i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di **rifiuti pericolosi**,
- ✓ i produttori di **rifiuti pericolosi** e
- ✓ per i **rifiuti non pericolosi** i soggetti di cui all'art. 189 c.3:
 - chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto,
 - commercianti ed intermediari senza detenzione,
 - i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
 - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3, lettere:
 - **c)** - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - **d)** - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - **g)** - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]

I soggetti esonerati

- ✓ **imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari ≤ 8.000 euro annuo (tutti i rifiuti)**
- ✓ le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- ✓ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

ecocamere

51



Articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006



Saranno disposti:

- a) modelli, formati, modalità di compilazione, vidimazione, tenuta in formato digitale di registri (190) e fir (193)
- b) modalità di iscrizione al REN, adempimenti per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente, con criteri di gradualità progressiva
- c) funzionamento del REN, modalità di trasmissione dati (contenuti in registro e fir), dati percorsi dei mezzi
- d) modalità condivisione REN e ISPRA (CATASTO art. 189)
- e) modalità condivisione REN con regolamento 1013/2006 e con MUD (legge 70/94)
- f) modalità di svolgimento funzioni Albo (comma 1, attivazioni procedure e strumenti Albo)
- g) modalità di accesso organi di controllo
- h) modalità di verifica ed invio comunicazione di avvenuto recupero e smaltimento (art. 188 comma 5) e responsabilità intermediario.

Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

digitali

per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile dal REN

I modelli saranno previsti in apposito decreto futuro.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) **continuano ad utilizzarsi i Decreti 145/98, 148/98.**

ecocamere

52



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Che cosa è ->

il documento su cui vengono dichiarate, oltre alle informazioni sui rifiuti prodotti, gestiti e trasportati, riferimenti ai formulari anche le informazioni:

sulle **quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.**

REGISTRO
CRONOLOGICO
DI
CARICO
E SCARICO

Chi è obbligato ->

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e imprese produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 c.3 lettere:
 - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
 - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
 - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]

ecocamere

53



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Chi è esonerato (Comma 5) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (**tutti i rifiuti**)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

Sono esclusi anche ->

I soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del **loro commercio** (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- ✓ soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, **960203 (aggiunto)**, 960902 produttori iniziali (**compresi i 180103**)
- ✓ soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (**liberi professionisti**) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

come, attraverso ->

- ✓ conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- ✓ conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

ecocamere

54



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Il Modello ->

Comma 2 modello prossimo decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> nuovo decreto prevede modello, dati e vidimazione (ai sensi dell'art. 188-bis)

Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro (almeno) 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore iniziale,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento (non viene indicato lo scarico e neppure le modalità per gestire le operazioni sui materiali).

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ecocamere

55



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Ubicazione ->

sono tenuti o resi accessibili presso:

ogni impianto di:

- ✓ produzione
- ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

sede operativa per:

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

Conservazione ->

- ✓ conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione
- ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- ✓ per gli impianti dismessi o non presidiati presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

CdR (Comma 9) ->

- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR

ecocamere

56



SANZIONI



Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

La sanzione è ridotta da € 1.040,00 a € 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti.

- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 30.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da € 2.070,00 a € 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti).

Le unità lavorative sono calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.



Articolo 258 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

57



SANZIONI



Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

Mancata conservazione

- Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

- In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.



Articolo 258 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

58



FORMULARIO

Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*

ecocamere

59



FORMULARIO

Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

- ✓ *al trasporto di **rifiuti urbani e assimilati** ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi;*
- ✓ *al soggetto che gestisce il servizio pubblico;*
- ✓ *ai trasporti di **rifiuti speciali non pericolosi**, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.*

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 8

*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di **rifiuti speciali** di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali..], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:*

- *al gestore del servizio pubblico di raccolta, o*
- *al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.*

ecocamere

60



FORMULARIO

*l'art. 188-bis, comma 1
disciplina il Sistema di
tracciabilità dei rifiuti*

Comma 2

Con il decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- **sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e**
- **le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al REN,**
- **con possibilità di scaricare dal medesimo REN il formato cartaceo.**

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- *continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché*
- *le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Cciaa o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.*
- *la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.*

ecocamere

61



FORMULARIO

Comma 4

Fino all'emanazione del nuovo decreto, il fir in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per 3 anni.

ecocamere

62



FORMULARIO

Comma 5

*Fino alla data **di entrata in vigore del nuovo decreto** il fir, in alternativa alle **modalità di vidimazione** di cui al comma 3, il fir è:*

- *prodotto in format esemplare, conforme al decreto 145/98,*
- *identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.*
- *La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.*
- *Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.*
- *Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.*
- *Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.*

Le copie del formulario devono essere conservate per 3 anni.

ecocamere

63



FORMULARIO

Comma 17 - fir e responsabilità

Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

ecocamere

64



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



I formulari possono sostituire la documentazione per quanto riguarda:

- ✓ l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario (**Comma 10**).
- ✓ Il modello F di cui al DM 392 del 16/5/96 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati) (**Comma 16**).
- ✓ la scheda di cui all'allegato IB [SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA] del DM 8/4/2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato) (**Comma 16**).

I formulari sono sostituiti:

- ✓ dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale (**Comma 9**).
- ✓ dal documento commerciale di cui al regolamento (Ce) 1069/2009 (**Comma 13**).

ecocamere

65



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



- **La movimentazione** dei rifiuti all'interno di aree private non è trasporto.... (**Comma 11**).
- **La movimentazione** dei rifiuti fra fondi(in deroga per gli agricoltori) non è considerata trasporto quando la distanza fra i fondi non superi i 15 km e la destinazione sia il deposito temporaneo... (**Comma 12**)
- **La microraccolta** è intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo... effettuata nel termine massimo di 48 ore (**Comma 14**).
- **Gli stazionamenti dei veicoli** in configurazione di trasporto, soste tecniche purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, non rientrano nelle attività di stoccaggio (**Comma 15**).



Articolo 193-bis del D.lgs. 152/2006

- **Trasporto intermodale.** Il deposito, in tale contesto, non è stoccaggio a condizione che venga rispettato il termine finale dei 30 gg ed un termine di presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto entro 6 gg dalla data di inizio dell'attività del deposito.

ecocamere

66



SANZIONI



- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.



Articolo 258 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

67

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 1) Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da **attività di manutenzione alle infrastrutture**, e **degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi**, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete, può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- con la sede locale del gestore della infrastruttura per il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
- ma anche con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La valutazione tecnica (comma 2) è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

68

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da **attività manutentiva**, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, **dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.**

Comma 1-bis) I rifiuti derivanti dalla attività di **raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali**, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

69

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 5) I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

ATTENZIONE -> Quando si parla di:

pulizia manutentiva delle reti fognarie (200306 – rifiuto della pulizia delle fognature) il produttore è il soggetto che svolge tale attività,

se trattasi di **SPURGO FOSSE SETTICHE e BAGNI CHIMICI** (200304 – fanghi delle fosse settiche) Il produttore è il proprietario / titolare della fossa o del bagno chimico quindi si rientra nelle situazioni generali e lo spurghista resta un soggetto terzo [trasportatore].



Art. 230, D.lgs. 152/2006

ecocamere

70

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 11)

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle **attività di manutenzione di cui all'articolo 230** possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle **attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi**, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.



Art. 190, D.lgs. 152/2006

ecocamere

71



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[. comma 1) *manutenzione alle infrastrutture,*

. comma 3) *attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture*].

con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, questi sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- *il luogo di effettiva produzione,*
- *tipologia e quantità dei materiali,*
- *indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,*
- *il luogo di destinazione.*

ecocamere

72



Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Comma 4) I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione o assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.



Art. 266, D.lgs. 152/2006

ecocamere

73



Alcuni dettagli legati ad attività particolari

Comma 18 – attività sanitaria

*I rifiuti provenienti da assistenza **sanitaria domiciliare**, ai fini del deposito e del trasporto, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.*

*La **movimentazione** di quanto prodotto dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto:*

- ***non comporta l'obbligo di fir e***
- ***non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212.***

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

74

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al fir, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali,
- indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- il luogo di destinazione.

L'articolo 266 comma 4 viene abrogato



Art. 193 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

75

Alcuni dettagli legati ad attività particolari



Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire:

- **chi sia il produttore del rifiuto e**
 - **quale il luogo di produzione:**
 - Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l'attività di manutenzione.
 - Chi svolge l'attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
 - Il luogo dove è svolta l'attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.
- Per quanto riguarda **il formulario** → **dipende dal tipo di manutenzione / attività**

ecocamere

76



77